

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 153/RE DEL 21 OTTOBRE 2021

Pratica n. 326/RE del 21/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali
CODICE CRAM	DG.008	Obiettivo Funzione:

OGGETTO	Costituzione provvisoria del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente ARSIAL - anno 2021.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE o FUNZIONARIO ISTRUTTORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)
	 ROBERTO POLEGRI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 21.10.2021 18:25:15 GMT+00:00	Firmato digitalmente da PATRIZIA BERGO CN = BERGO PATRIZIA O = ARSIAL C = IT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi

CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = DIRETTORE GENERALE
C = IT

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 153/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 21/10/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 153/RE DEL 21 OTTOBRE 2021

OGGETTO: Costituzione provvisoria del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente di ARSIAL - anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del

Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. 671 del 9 dicembre 2020 con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ARSIAL secondo le regole contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. dell'Area II del 23 dicembre 1999 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 che prevede la disapplicazione, in particolare, delle seguenti disposizioni del citato CCNL 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato);

ACCERTATO che, secondo le disposizioni contrattuali contenute nel comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del nuovo contratto nazionale gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

EVIDENZIATO che per la definizione delle risorse che compongono il nuovo fondo della dirigenza dell'Agenzia sovviene l'elencazione contenuta nel predetto articolo 57 - comma 2 - come di seguito indicato:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale

cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno - La risorsa ammonta ad **€ 320.023,00**

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 - La risorsa non è prevista;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del nuovo CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per l'anno successivo al nuovo contratto, nel Fondo confluiscono i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018) - La risorsa non è prevista;

d) somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)- La risorsa non è prevista;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 57 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili - La risorsa ammonta ad **€. 64.977,00;**

SPECIFICATO che le risorse di cui al precedente punto e) costituiscono il valore di cui al disapplicato art. 26, comma 3, del precedente Ccnl 23.12.1999 (*"attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche"*) autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 59/2020;

VALUTATO che per l'annualità 2021 la componente concernente le *"risorse autonomamente stanziare dagli enti..."* di cui al punto e) dell'art. 57 comma 2 non può generare ulteriori risorse in aggiunta a quelle consolidate in base alla lettera a) dell'art. 57, in considerazione della persistenza del limite di cui all'art. 23, comma 2, DLgs 75/2017 che ancora il valore delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale al limite del valore destinato a tale finalità nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che con l'applicazione del nuovo Ccnl dei dirigenti viene, pertanto, cristallizzato il valore del fondo 2020;

ACCERTATO, inoltre, che dalla corrente annualità 2021 il fondo è, altresì, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL che stabilisce:

"a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015" pari per l'Agenzia ad **€. 7.588,00;**

DATO ATTO, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 54 del nuovo CCNL prevede che l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50 e che alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

CONSIDERATO che l'integrazione del fondo previsto dall'art. 56 non deve essere considerata ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell'ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all'art 11, comma 1, let. a), del Dl 135, convertito in legge 12/2019;

DATO ATTO che questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.2018, secondo la quale *"... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

EVIDENZIATO che in relazione al predetto incremento, i Fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 non necessitano di revisione e che il Fondo 2021 viene opportunamente integrato con una somma *"una tantum"* concernente predette annualità pari ad **€. 22.764,00**;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 comma 3 ultimo periodo (*"qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo"*) sono altresì contemplate le risorse non spese dell'annualità 2020 per una somma di **€. 64.000,00**;

RIBADITO che:

- Le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
- Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2021 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno 2021;
- Nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2022);

DATO ATTO che:

- Al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- La copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata;

VISTI:

- L'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...";
- La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- Le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate";

VISTA l'allegata relazione tecnico-finanziaria predisposta relativamente alla costituzione provvisoria del presente fondo che sarà trasmessa all'organo di revisione come previsto nella circolare citata;

DATO ATTO che il fondo sarà definitivamente costituito a seguito della certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo da parte dell'organo di revisione;

RICHIAMATI ai fine del rispetto del limite del fondo:

- L'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";
- L'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "*il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito*

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

CONSIDERATO che il personale dirigenziale attualmente in servizio risulta pari a n. 5 unità e che, quindi, rispetto al 31 dicembre 2018 risulta diminuito, ed è pertanto *"fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"* (D.P.C.M. 17 marzo 2020);

VERIFICATO che il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente di ARSIAL per l'anno 2021, risulta pari a complessivi Euro 479.000,00 come risulta dall'Allegato A, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che per l'anno 2021, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il presente fondo è stato quantificato, nelle poste, sottoposte al limite in un importo pari ad € 385.000,00 e quindi risulta compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69/2019 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

VISTI gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'art. 54, c. 4, del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell'art. 56 dello stesso Contratto;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1 c. 870 della L. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) che cita *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,.....i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.... omissis..."*;

DATO ATTO che i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati al personale dirigente nell'anno 2020 saranno, in sede di contrattazione integrativa, destinati al trattamento economico accessorio correlato alla performance, ovvero agli istituti del welfare integrativo della dirigenza;

DATO ATTO che il nuovo fondo della dirigenza viene costituito in via provvisoria in quanto non è stata ancora effettuata la certificazione del Revisore per l'anno

2020 che con verbale n. 91/2021 ha subordinato il previsto parere all'esito di dati sui fondi delle precedenti annualità;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con il responsabile della P.O. Trattamento giuridico;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI COSTITUIRE, provvisoriamente, il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente di ARSIAL per l'anno 2021, per complessivi Euro 479.000,00 come risulta dall'Allegato A, parte integrante della presente determinazione;

DI DARE ATTO che per l'anno 2021, ai fini del limite imposto dalla normativa (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il presente fondo è stato quantificato, nelle poste, sottoposte al calcolo del limite in un importo pari ad € 385.000,00 risultando con ciò compatibile con il rispetto del parametro di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

DI DARE ATTO che sono state a suo tempo operate tutte le riduzioni ai sensi della normativa di cui all'art. 1, c. 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002; all'art. 9, c. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e della circolare RGS n. 20/2015;

DI DARE ATTO che a termini dell'art. 57, c. 2, lett. e), CCNL 17 dicembre 2020, il Fondo è incrementato delle risorse autonomamente stanziare dall'ente in relazione a definite scelte organizzative e gestionali che saranno evidenziate nella Relazione tecnico illustrativa di cui alla circolare RGS, n. 25/2012;

DI RISERVARSI di costituire in via definitiva il Fondo 2021 a seguito della certificazione da parte dell'Organo di revisione;

DI DARE ATTO che le risorse del Fondo anno 2021 trovano allocazione nel capitolo U.1.01.01.01.004.02, CRAM DG.008, obiettivo funzione B01GEN, del bilancio di previsione anno 2021, pluriennale 2021-2023;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'organo di revisione ai fini della certificazione;

DI TRASMETTERE il presente atto alle organizzazioni sindacali;

DI DEMANDARE alla dirigente dell'area risorse umane, pianificazione, formazione, affari generali, tutti gli atti gestionali tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs. 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	19			X			X	

COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA ARSIAL PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2021

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Art. 57, comma 2, lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 320.023,00
Art. 56, comma 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015. (M.S.: € 495.929,00)	€ 7.588,00 (risorse non soggette al limite)
Art. 57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	€ 0,00
57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€ 0,00
57, comma 2, lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	€ 0,00
57, comma 2, lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 64.977,00
57, 3 (una tantum)	Risorse anno 2020 non integralmente utilizzate	€ 64.000,00 (risorse non soggette al limite)
56, comma 1 (una tantum anno 2021)	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ...	€ 22.764,00 (risorse non soggette al limite)
Totale		€ 479.352,00
Verifica Limite 2016		€ 320.023,00 + € 64.977,00 = € . 385.000,00

Prot. U. 2042 R.E. del 22/10/2021

Al Revisore dei Conti
Dott. Emanuele Carabotta
e,p.c. Al Presidente ARSIAL
Ing. Mario Ciarla

OGGETTO: FONDO DIRIGENZA ARSIAL – Istruttoria ricognizione fondi Anni 2010-2018

Gentile Revisore,

con nota prot. n. 5356 del 12 luglio scorso le è stata trasmessa la documentazione relativa alle ipotesi di contratto della dirigenza Arsial per le annualità 2019 e 2020 sottoscritte in sede sindacale il 9 luglio 2021.

Ai fini del previsto parere da parte della S.V., si da riscontro alla sua mail del mese di luglio 2021, nella quale viene chiesto agli uffici di far pervenire le certificazioni rese dall'organo di controllo per le precedenti annualità e, da ultimo, al verbale n. 91 del 14 settembre 2021.

In relazione a quanto sopra le fornisco la seguente relazione istruttoria ricostruttiva delle note e complesse vicende del Fondo della dirigenza Arsial che, successivamente ad una sua preventiva valutazione, potrà essere recepita con apposita determinazione direttoriale e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai fini della ricognizione e conseguente formalizzazione dei Fondi per gli anni dal 2010 al 2018.

Nell'ambito della ricostruzione effettuata dall'Area Risorse Umane sovviene in primo luogo il documento del 13 dicembre 2011 con il quale l'allora Revisore dei Conti dell'Agenzia, Dott. Francesco Ricco, certificò la corrispondenza della determinazione annuale delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dirigente di Arsial per l'anno 2011 con la disciplina contrattuale e la compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio **(Allegato 1)**.

Il documento costituisce il punto di partenza per operare una ricognizione dei Fondi stante il fatto che successivamente alla predetta annualità 2011 non risultano in atti altre certificazioni rese dagli organi di revisione dei conti succedutisi nel tempo presso l'Agenzia ARSIAL.

Come si evince dal documento, nel quale vengono ricostruite le singole poste poi certificate dall'organo di controllo, il totale delle risorse fisse e delle risorse variabili del Fondo ammontava, complessivamente, nell'anno 2011 ad **euro 792.349,00**.

Per procedere alla ricostruzione dei Fondi della dirigenza ARSIAL è fondamentale oltre che necessario ed opportuno operare un raffronto tra i fondi firmati, presenti in atti, ed il quadro della normativa nazionale tempo per tempo vigente.

In primo luogo, si evidenzia che la somma complessiva del fondo 2011 risulta rispettosa del limite relativo all'annualità 2010 come previsto dalla normativa di seguito riportata. Il fondo complessivo dell'anno **2010** ammontava, infatti, ad **€ 878.020,00** a fronte di n. 10 unità dirigenziali al 31 dicembre 2010.

La norma di partenza cui fare riferimento è costituita, come noto, dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 il quale prevedeva che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

In secondo luogo, si evidenzia che nel medesimo anno 2011 risultano, inoltre, effettuate le riduzioni stabili del fondo previste in applicazione del citato art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e risulta effettuata la riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo dell'ente a fronte della rideterminazione del nuovo tabellare previsto dal CCNL 2002 (articolo 1, comma 3, lettera e) del CCNL 12 febbraio 2002 e Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2015)

Verificato il rispetto del limite dell'annualità 2010, nel prospetto (**Allegato 2**) è contenuta la ricostruzione del Fondo dall'anno 2011 all'anno 2020.

In relazione a quanto sopra devono dunque distinguersi due periodi:

1) dal 2011 al 2014 la norma prevedeva il blocco del fondo al valore del 2010 oltre alla decurtazione proporzionale in relazione alla riduzione del personale in servizio;

2) il consolidamento dal 2015 delle riduzioni operate *"per effetto del periodo precedente"* (modifica introdotta nell'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 dall'art. 1, comma 456, L. 147/2013) con la conseguenza che il fondo 2015 non era, pertanto, soggetto ad alcun vincolo specifico (e quindi poteva superare quello del 2014).

In relazione alle norme citate, si evince quanto segue:

FONDO ARSIAL

ANNO 2010 (10 unità al 31 dicembre 2010)	€ . 878.020,00
ANNO 2011 (7 unità al 31 dicembre 2011)	€ . 792.349,00
ANNO 2012 (6 unità al 31 dicembre 2012)	€ . 398.124,00
ANNO 2013 (5 unità al 31 dicembre 2013)	€ . 398.124,00
ANNO 2014 (4 unità al 31 dicembre 2014)	€ . 300.124,00
ANNO 2015 (6 unità al 31 dicembre 2015)	€ . 385.000,00

Nelle citate annualità il limite normativo risulta sempre rispettato e risultano consolidate le

indicate decurtazioni.

Successivamente la legge di stabilità 2016 ha introdotto un nuovo vincolo al fondo con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 che reca:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Si è trattato di una normativa transitoria, che ha operato a decorrere dal 2016 fino all'attuazione della riforma del lavoro pubblico (c.d. riforma Madia) e che ripercorre di fatto il precedente art. 9, comma 2-bis del più volte citato decreto 78/2010. La differenza sta nel fatto che il punto di riferimento è il fondo 2015 tenendo conto anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente e non solamente del personale assunto e cessato effettivamente.

In relazione a quanto sopra il fondo complessivo per l'annualità 2016 risulta pari ad €. 385.000,00.

ANNO 2016 (6 unità al 31 dicembre 2016) €. 385.000,00

Successivamente, nel 2017, l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, ha stabilito il nuovo limite dei fondi stabilendo "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

La verifica sui Fondi evidenzia che, a fronte della citata norma, il fondo dal 2016 ad oggi non ha mai superato il limite normativo previsto.

ANNO 2017 (6 unità al 31 dicembre 2017) €. 385.000,00

Con determinazione direttoriale n. 864 del 31 dicembre 2018 è stato costituito il Fondo della dirigenza nel rispetto dell'art. 23 del decreto 75/2017

ANNO 2018 €. 385.000,00

Per le annualità 2019 e 2020 si fa, invece, espresso rinvio alla documentazione già in possesso della S.V. trasmessa con la nota prot. 5356 dello scorso mese di luglio 2021.

Si precisa che con la determinazione direttoriale n. 671 del 9 dicembre 2020 di costituzione del fondo 2020 sono state, altresì, esposte tutte le risorse non utilizzate relativamente ai

fondi pregressi della dirigenza, sia per quanto riguarda la retribuzione di posizione che quella di risultato.

Al riguardo, nel provvedimento, si faceva espresso riferimento, a quanto disposto rispettivamente dagli articoli 27 comma 9 e 28 comma 2 del CCNL 1999 che stabiliscono: *“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo” (art. 27 comma 9)*

“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo” (art. 28 comma 2);

Si da atto, pertanto, che dette risorse ammontano a complessivi Euro 134.130,73 come di seguito riportato:

RISORSE NON UTILIZZATE AL NETTO DELLE ECONOMIE PER MINOR IMPORTO DI RISULTATO CORRISPOSTO AI DIRIGENTI (parere ARAN 132/2015)

ANNO 2015 Euro 4.621,59 (riferimento fondo 2014)
ANNO 2016 Euro 32.455,03 (riferimento fondo 2015)
ANNO 2017 Euro 866,02 (riferimento fondo 2016)
ANNO 2018 Euro 867,31 (riferimento fondo 2017)
ANNO 2019 Euro 27.320,78 (riferimento fondo 2018)
ANNO 2020 Euro 68.000,00 (riferimento fondo 2019)
TOTALE EURO 134.130,73

Per quanto riguarda le riportate economie residue si rappresenta che le stesse, dall’annualità 2014 non sono mai state né riportate nei fondi degli anni successivi né distribuite ai Dirigenti in applicazione del parere Aran derivante dall’articolo 1. c. 236 della Legge 208/2015

Nella costituzione provvisoria del Fondo 2021, che si allega in copia, **(Allegato 3)** sulla base del nuovo CCNL della Dirigenza sottoscritto il 17 dicembre 2020 si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale *“il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che *“in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*.

Per quanto riguarda il nuovo fondo 2021 il limite previsto dalla normative risulta rispettato.

Il provvedimento viene trasmesso alla S.V. al fine del previsto parere preventivo come da circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2015 recante “Schemi di Relazione

illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;

Tutto ciò rappresentato si chiede alla S.V. di voler operare una valutazione finalizzata al recepimento con apposita determinazione direttoriale e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di presa d'atto, in particolare per ciò che concerne le risorse variabili, dei Fondi per gli anni dal 2012 al 2018.

I provvedimenti di formalizzazione potranno consentire la certificazione da parte della S.V. dei fondi 2019 e 2020 propedeutica alla costituzione definitiva del Fondo 2021.

Si resta in attesa delle valutazioni della S.V. rappresentando che la Dirigente dell'Area Risorse Umane sarà a disposizione per ulteriore necessità che dovessero occorrere.

La dirigente dell'Area Risorse Umane
(Dott.ssa Patrizia Bergo)

Firmato digitalmente da
PATRIZIA BERGO
CN = BERGO PATRIZIA
O = ARSIAL
C = IT

Il Direttore Generale
(Dott. Agr. Fabio Genchi)

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi

CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = DIRETTORE GENERALE
C = IT

Arsial

Servizio Risorse Umane, Pianificazione e Formazione

Relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione e destinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2011 (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

DIRIGENZA – “Fondo retribuzione di posizione e di risultato” per l'anno 2011, capitolo di bilancio A03A03

➤ **COSTITUZIONE FONDI**

La presente relazione illustra una serie di aspetti tecnico-finanziari riguardanti, in particolare, il procedimento di calcolo, per la determinazione, atto unilaterale dell'Amministrazione, dell'ammontare delle risorse per il personale dirigente di Arsial, secondo la disciplina dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le diverse finalità, oggetto di contrattazione decentrata, di cui all'art. 27 e 28 del medesimo CCNL.

Il fondo è stato costituito ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali (area II) per remunerare la così detta indennità di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Storicamente nel fondo hanno trovato finanziamento anche le retribuzioni dei dirigenti assunti a tempo determinato, come sempre sostenuto dall'ARAN.

La determinazione annuale del fondo per l'anno 2011 per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010, e secondo quanto previsto dalla circolare del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 12 del 15/04/2011 e secondo quanto indicato dal “Testo coordinato del documento del 10 febbraio 2011 con le modifiche approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13 ottobre 2011”, emanato dalla stessa (rif.to 11/17CR06/C1), è stata effettuata sulla base delle previsioni normative del citato art. 26 e sulla base dei canali di finanziamento previsti da diverse disposizioni contrattuali che si sono nel tempo succedute. (documento allegato n. 1).

Prima di passare all'analisi delle risorse relative al Fondo è opportuno precisare che le posizioni dirigenziali della vigente pianta organica risultano così suddivise:

- Posizioni dirigenziali di Servizio n. 8 (valore posizione € 44.153,00 - valore risultato (45% valore posizione) € 19.869,00;
- Posizioni dirigenziali di Unità n. 6 (valore posizione € 34.624,00 - valore risultato (45% valore posizione) € 15.581,00.

Analisi delle risorse

Le risorse che alimentano il fondo sono determinate sulla base dei canali di finanziamento previsti dalle diverse disposizioni contrattuali e dalla vigente sopravvenuta legislazione e normativa in materia.

Di seguito sono specificati in modo dettagliato i canali utilizzati:

RISORSE FISSE

Articolo 26, comma 1, lettera a), CCNL 23 dicembre 1999: Importo già destinato alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 1998: **€ 619.750,00**;

Articolo 26, comma 1, lettera d), CCNL 23 dicembre 1999: 1,25% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 476.400,00 x 1,25% = **€ 5.955,00**;

Articolo 26, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999: 1,2% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 476.400,00 x 1,2% = **€ 5.715,00**;

Articolo 1, comma 3, lettera e), CCNL 12 febbraio 2002: riduzione del fondo per finanziare l'incremento del trattamento tabellare previsto dal medesimo contratto (n. 18*3.356,97): **€ - 60.000,00**;

Articolo 23, comma 1, CCNL 22 febbraio 2006: Incremento del fondo di 520 euro per ciascuna posizione dirigenziale: 520,00 * 33 = **€ 17.160,00**;

Articolo 23, comma 3, CCNL 22 febbraio 2006: 1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001: M. S. anno 01 Eur. 1.232.003,00 x 1,66% = **€ 20.451,00**;

Articolo 4, comma 1, CCNL 14 maggio 2007: Incremento del fondo di 1.144 euro per ciascuna posizione dirigenziale: 1.144,00 * 11 = **€ 12.584,00**;

Articolo 4, comma 4, del CCNL 14 maggio 2007: Incremento di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003: MS 2003 - 1.454.534,00 * 0,89% = **€ 12.946,00**;

Articolo 16, comma 1, CCNL 22 febbraio 2010: : Incremento per ciascuna posizione dirigenziale ricoperta di euro 478,40: 478,40*10 = **€ 4.784,00**;

Articolo 16 comma 2 CCNL 22 febbraio 2010: Incremento per ciascuna posizione dirigenziale non ricoperta di euro 478,40: 478,40*4= **€ 1.914,00**;

Articolo 16, comma 4, secondo punto, CCNL 22 febbraio 2010: 1,78% (che comprende e riassume il primo punto) del monte salari della dirigenza dell'anno 2005: M. S. anno 05 Eur. 1.083.336,00 x 1,78% = **€ 19.283,00 [Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato]**.

La risorsa attinente al predetto articolo del CCNL/2010, era stata assegnata nel medesimo anno nella parte delle Risorse Variabili ma, avendo la tabella del Conto consuntivo della Ragioneria di Stato riportata la suindicata voce nella parte delle Risorse Fisse, è stata per l'anno 2011 collocata tra le stesse, depurandola della risorsa prevista una tantum per l'anno 2010.

Articolo 5, comma 4, CCNL 3 agosto 2010: 0,73% del monte salari della dirigenza dell'anno 2007: M. S. anno 07 Eur 1.051.232,00 *0,73% = **€ 7.674,00 (Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)**;

Articolo 26, comma 1, lettera g), CCNL 23 dicembre 1999: importo annuo della R.I.A. e del maturato economico dei dirigenti cessati da servizio a far data 01/01/1998, sino al 31.12.2010, per la destinazione delle finalità di cui all'art. 27: **€ 43.344,00.**;

Articolo 26, comma 5, CCNL 23 dicembre 1999: integrazione risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6%, riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale, a parità di funzioni: **€14.215,00**;

La risorsa è stata ridotta rispetto alla somma riportata nella costituzione di anni precedenti da € 42.644,00 ad € 14.215,00, calcolando la quota al 2% rispetto al massimo previsto (6%), in quanto si è considerato che i posti di organico ridotti da 33 a 14 riguardavano soprattutto funzioni di minore complessità rispetto alle strutture esistenti .

TOTALE RISORSE FISSE € 725.775,00

RISORSE VARIABILI

Articolo 26, comma 3, CCNL 23 dicembre 1999; parte variabile: attivazione nuovi servizi, processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale: **€ 0,00**

La presente risorsa, fino all'anno 2009 pari ad € 370.000, dall'anno 2010 era stata rideterminata in € 108.758 in funzione della vigente modulazione delle funzioni dirigenziali, come risorsa necessaria per la copertura degli oneri di n. 14 posizioni dirigenziali in pianta organica. Nella costituzione del fondo per l'anno 2011, si è proceduto all'applicazione della nuova normativa di riduzione delle spese per il personale e di riduzione del tetto per le risorse decentrate e in particolar modo delle componenti variabili del trattamento accessorio. Nella fattispecie, la predetta risorsa relativa all'art. 26 comma 3 CCNL/1999 non è stata ulteriormente ridotta ma addirittura eliminata, in quanto si è ritenuto, in considerazione del miglior favore applicato dall'Amministrazione relativamente alla quantificazione delle risorse degli anni precedenti, di dover compensare le maggiori predette risorse precedentemente determinate.

Si deve rilevare, comunque, che questa risorsa aggiuntiva, determinata a suo tempo, ai sensi della norma succitata, per le riorganizzazioni e le relative rimodulazioni anche dal punto di vista delle graduazioni di funzioni dirigenziali, succedutesi nel tempo, non è mai servita nei fatti per remunerare complessivamente le posizioni dirigenziali, essendo sempre stata ampiamente sufficiente la parte delle risorse con carattere di stabilità prevista nel Fondo.

Articolo 92, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 163/06; quote per la progettazione: **€ 10.000,00**

La predetta risorsa, precedentemente non riportata nella costituzione degli anni precedenti in quanto allocata nel Fondo del comparto perché oggetto di quantificazione complessiva da parte delle strutture competenti inerente a progetti ai quali ha partecipato anche personale dirigente, dall'anno corrente è stata sommariamente determinata in € 10.000 e correttamente collocata in tale Fondo della dirigenza.

TOTALE RISORSE VARIABILI € 10.000,00

TOTALE FONDO (Risorse fisse + risorse variabili): € 735.775,00

Ai sensi del succitato art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 relativo alla riduzione automatica del fondo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, si è proceduto all'applicazione del documento emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/17CR06/C1 "Testo coordinato del documento del 10 febbraio 2011 con le modifiche approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13 ottobre 2011" inerente l'interpretazione delle disposizioni del medesimo D.L. n. 78/2010, determinando, sulla base della lettera C del citato "Testo", la riduzione proporzionale del Fondo rispetto alle cessazioni di dirigenti nell'anno 2011 (n. 3 unità alla data del 16/11/2011) per ratei.

RIDUZIONE FONDO CESSAZIONI DELL'ANNO PER RATEI: € - 5.812,00

TOTALE FONDO RICALCOLATO ANNO 2011: € 729.963,00

L'ammontare del fondo così come sopra determinato è stato ulteriormente integrato, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999 - "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo." -, con le eventuali risorse non spese dell'anno precedente (il 2010 nel caso di specie) che ammontano ad euro € 62.386,00.

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2011: € 792.349,00

➤ DESTINAZIONE FONDI

La destinazione delle risorse regolate dall'accordo annuale di utilizzo stabilito dalle Parti in sede di delegazione trattante riguarda:

- RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGG.VA (ART. 28 CCNL 23.12.1999) conguaglio:
€ 141.566,00,
quale somme previste, rispettivamente, nell'accordo del 02/12/2010 per la parte relativa al 39% delle economie ... (per l'importo di € 93.578,00) e nell'accordo del 07/12/2011 per la parte relativa alle economie 2010 per un importo di € 47.988,00, da destinare ai dirigenti interessati con le modalità ed i criteri utilizzati per la distribuzione delle economie dell'anno precedente, che l'Amministrazione ha concesso, ponendo fine ad ogni contestazione e pretesa delle OO.SS. e dei dirigenti interessati, per compensare la mancata erogazione delle risorse residue di anni precedenti;
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGG.VA ANNO 2011 (ART. 28 CCNL 23.12.1999):
€ 42.014,00,
quale risorse (**parte**) rispetto alla residua somma derivante dalle risultanze delle destinazioni del fondo anno 2011, previste nell'accordo del 07/12/2011 pari ad € 90.002,00, da erogare nell'anno 2012, con nuovi criteri e modalità da stabilire.



TOTALE DESTINAZIONI ACCORDO ANNUALE UTILIZZO €183.580,00

- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART. 27 CCNL 23.12.1999) - VINCOLATA -
€ 412.943,00,
quale somma prevista per retribuire le posizioni dirigenziali ricoperte nell'anno, ovvero n. 7 di Servizio (I fascia economica) e n. 3 di Unità (II fascia economica);
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 28 CCNL 23.12.1999) - VINCOLATA -
€ 185.826,00,
quale somma prevista per retribuire l'indennità di risultato per i dirigenti in servizio nell'anno, ovvero n. 7 di Servizio (I fascia economica) e n. 3 di Unità (II fascia economica);
- INCENTIVI PROGETTAZIONE (Articolo 92, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 163/06)
€ 10.000,00,
La predetta risorsa commentata nella parte della COSTITUZIONE DEL FONDO, è stata destinata nella stessa misura per l'incertezza della determinazione


TOTALE DESTINAZIONI VINCOLATE / STORICHE € 608.769,00

TOTALE DESTINAZIONE FONDO 2011: € 792.349,00


Si vuole evidenziare che la predetta destinazione del Fondo per l'anno 2011 con le conseguenti previste erogazioni di alcune risorse indicate, è stata resa necessaria per definire e conguagliare, come da accordi siglati, citati nella presente relazione, precedenti "mancanze" da parte dell'Amministrazione e per raffreddare conflitti sindacali nonché con l'area dirigenziale che ha dovuto farsi carico negli ultimi anni di responsabilità di incarichi aggiuntivi non formalizzati. Ciò ha permesso come "contrappeso" di poter procedere ad una riduzione sostanziale del Fondo, prevedendo le risorse solo per le posizioni dirigenziali ricoperte nell'anno (n. 10) e non per l'effettiva dotazione organica prevista (n. 14) come stabilito da vari orientamenti normativi.

Per concludere si deve rilevare che le risorse previste per la costituzione e la destinazione del Fondo per l'anno 2011 sono in maniera rilevante inferiori a quelle determinate nell'anno 2010 pari ad **€ 1.117.963,00** (previsione competente capitolo A03A03 di € 1.145.930,00) e che lo stanziamento previsto in bilancio sul competente capitolo A03A03 per l'anno 2011, risultante pari ad **€ 1.075.638,00**, copre ampiamente le risorse del Fondo determinato per il corrente anno.

Il Dirigente del Servizio
(d.ssa M. Raffaella Bellantone)



Il Direttore generale
(d.ssa Rosaria Marino)



Sulla scorta della relazione e della relativa documentazione pervenuta da parte di Arsial, con la quale vengono illustrati gli aspetti tecnico-finanziari riguardanti in particolare il procedimento di calcolo per la determinazione dell'ammontare del Fondo per le "retribuzioni di posizione e di risultato" del personale dirigente di Arsial per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 26, CCNL 23/12/1999 e s.m.i., nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le diverse finalità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del medesimo CCNL, disciplinate dal contratto decentrato,

preso atto della congruenza dell'analisi compiuta nella ricostruzione di detto Fondo e verificata la compatibilità dei costi contrattuali con i vincoli di bilancio e con la disciplina sulla quantificazione delle risorse, il Collegio,

CERTIFICA

la corrispondenza della determinazione annuale delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dirigente di Arsial per l'anno 2011 con la disciplina contrattuale e la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio.

Roma, 13 DIC. 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Francesco Miccio

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIRIGENTE

Descrizione della fonte di finanziamento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Risorse fisse	Importo									
CCNL 23.12.1999 ART. 26, C. 1, L. A) (POS. E RISULTATO 1998)	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
CCNL 23.12.1999 ART. 26, C. 1, L. D) (INCREM. ANNO 2000)	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00
INTEGRAZIONE RISORSE C. 1, 1,2%, ART. 26, C. 2, CCNL 23.12.1999	5.715,00									
CCNL 12.2.2002 ART. 1, C. 3, L. E) (RID. FONDO 3.356,97 €)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
CCNL 22.2.2006 ART. 23, C. 1 (520 € RETR. POS.)	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
CCNL 22.2.2006 ART. 23, C. 3 (1,66% POS. E RIS.)	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00
CCNL 14.5.2007 ART. 4, C. 1 (1.144 € RETR. POS. RIC.)	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00
CCNL 14.5.2007 ART. 4, C. 4 (0,89% POS. E RIS.)	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00
CCNL 22.2.2010 ART. 16, C. 1 (478,40 € RETR. POS. RIC.)	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00
CCNL 22.2.2010 ART. 16, C. 1 (478,40 € RETR. POS. NON RIC.)	1.914,00									
CCNL 22.2.2010 ART. 16 C. 4 (1,78% MONTE SALARI 2005)	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00
CCNL 03.08.2010 ART. 5, C. 4 (0,73% MONTE SALARI 2007)	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F) CCNL 23.12.1999)										
RIA MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G) CCNL 23.12.1999)	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00
INCREM. DOT. ORG. (ART. 26 C. 3 - PARTE FISSA CCNL 23.12.1999)										
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 23.12.1999) - 1° rid. N. 17 - 2° rid. N. 6	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00
RIDUZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA				-25.738,00						
ALTRE RISORSE (RISORSE FISSE)										
Totale Risorse Fisse	725.775,00	718.146,00	718.146,00	692.408,00	718.146,00	718.146,00	718.146,00	718.146,00	718.146,00	718.146,00
Risorse variabili										
SPONSORIZZAZIONI (ART. 26 C. 1 L. B) CCNL 23.12.1999)										
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 26 C. 1 L. E) CCNL 23.12.1999)										
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 23.12.1999)					59.262,00	59.262,00	59.262,00	59.262,00	59.262,00	59.262,00
INTEGRAZIONE RISORSE C. 1, 1,2%, ART. 26, C. 2, CCNL 23.12.1999		5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 23.12.1999)										
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	10.000,00									
RIDUZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE										
Totale Risorse Variabili	10.000,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	64.977,00	64.977,00	64.977,00	64.977,00	64.977,00	64.977,00
TOTALE PARZIALE FONDO 2019	735.775,00	723.861,00	723.861,00	698.123,00	783.123,00	783.123,00	783.123,00	783.123,00	783.123,00	783.123,00
RIDUZIONE PROPORZIONALE FONDO CESSAZIONI (Circ. n. 12/2011 R.G.S.)	-5.812,00	-254.025,00	-325.737,00	-398.123,00	-398.123,00	-398.123,00	-398.123,00	-398.123,00	-398.123,00	-398.123,00
RIDUZIONE PROPORZIONALE FONDO CESSAZIONI/ASSUNZIONI anno 2016						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDO RICALCOLATO	729.963,00	469.836,00	398.124,00	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	62.386,00	16.077,00								
TOTALE GENERALE FONDO	792.349,00	485.913,00	398.124,00	300.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

Firmato digitalmente da

PATRIZIA BERGO
 CN = BERGO PATRIZIA
 O = ARSIAL
 C = IT